

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spagna) il 4 dicembre 2020 — Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Causa C-657/20)

(2021/C 88/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Parti

Ricorrente: Caixabank SA

Convenuti: ZN, SD, AH

Questioni pregiudiziali

Alla luce dei diritti enunciati nella direttiva 93/13 ⁽¹⁾ e dei criteri stabiliti nelle sentenze della CGUE del 14 marzo 2013 e del 26 marzo 2019, secondo cui l'inadempimento dell'obbligo di pagamento deve essere sufficientemente grave rispetto alla durata e all'importo del mutuo perché sia applicabile la clausola di scadenza anticipata, si pone il seguente dubbio:

se il mancato pagamento debba essere grave allo stesso tempo sia rispetto all'importo del mutuo sia rispetto alla durata dello stesso, o se sia sufficiente che lo sia solo rispetto a uno di detti criteri.

Nel caso in cui occorra tener conto di entrambi i criteri (durata e importo del prestito) e ritenere che essi debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sussistono dubbi quanto alla questione se la normativa nazionale [articolo 24 della Ley 5/2019 [de contratos de crédito inmobiliario] (legge 5/2019 relativa ai contratti di credito immobiliare)] e la giurisprudenza nazionale [sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) n. 463/19] impongano di valutare entrambi i criteri.

Nel caso in cui entrambi i criteri (durata e importo del mutuo) debbano essere soddisfatti e valutati congiuntamente, sorgono dubbi quanto al modo in cui occorra risolvere i casi di inadempimento grave solo rispetto all'importo del mutuo, conformemente all'articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento del 3 % del capitale prestato, ma non sussiste un inadempimento grave quanto alla durata del mutuo, in base ai soli riferimenti temporali di cui all'articolo 24 della legge n. 5/2019, a causa di un mancato pagamento inferiore alle 12 mensilità.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'8 dicembre 2020 — Veridos GmbH / Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T

(Causa C-669/20)

(2021/C 88/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Veridos GmbH

Resistenti: Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH — S&T

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se l'articolo 56 della direttiva [2014/24] ⁽¹⁾, in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l'articolo 38 della direttiva [2009/81] ⁽²⁾, in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un criterio stabilito dal diritto nazionale per la valutazione di un'offerta anormalmente bassa non sia oggettivamente applicabile, l'amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta, in assenza di altro criterio dalla stessa stabilito e comunicato a priori, a verificare l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa.
- 2) Se l'articolo 56 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l'articolo 38 della direttiva 2009/81, in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a verificare l'esistenza di offerte anormalmente basse solo in caso di sospetto concernente una qualsiasi delle offerte oppure, al contrario, se essa sia in ogni caso tenuta ad accertarsi della serietà delle offerte ricevute, fornendone relativa motivazione.
- 3) Se tale requisito trovi applicazione con riguardo all'amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui, nell'ambito della procedura di aggiudicazione, siano state ricevute solamente due offerte.
- 4) Se l'articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine all'assenza di sospetti inerenti l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa o, rispettivamente, la sua convinzione circa la serietà dell'offerta presentata dal partecipante alla gara d'appalto classificatosi primo in graduatoria siano soggette a sindacato giurisdizionale.
- 5) In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se l'articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice la quale, in una procedura di aggiudicazione, non abbia proceduto alla verifica dell'eventuale esistenza di un'offerta anormalmente bassa, sia tenuta a giustificare e motivare l'assenza di sospetti concernenti l'esistenza di un'offerta anormalmente bassa, vale a dire la serietà dell'offerta classificata prima in graduatoria».

(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 94, pag. 65).

(2) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU 2009, L 216, pag. 76).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 18 dicembre 2020 — «Banka DSK» EAD / RP

(Causa C-689/20)

(2021/C 88/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: «Banka DSK» EAD

Resistente: RP

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva e l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, se aumenta sensibilmente i costi su di lui gravanti a norma di un contratto di credito, laddove egli non versi mensilmente la sua retribuzione [su un conto] acceso presso la banca mutuante, e ciò tenuto conto del fatto che, in base alle condizioni contrattuali, detto consumatore è tenuto a costituire un pegno sul suo credito salariale a prescindere dalle modalità di riscossione di detta retribuzione e dallo Stato in cui la riceve.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE, in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, quando lo obbliga non soltanto a versare la propria retribuzione [su un conto] presso il professionista mutuante, ma anche a ricorrere effettivamente ad altri servizi di detto professionista.